



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 28.10.2020  
COM(2020) 677 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**SULLE GARANZIE CHE IMPEGNANO IL BILANCIO GENERALE  
Situazione al 31 dicembre 2019**

{SWD(2020) 241 final}

## Indice

<b>1.</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Operazioni garantite dal bilancio dell'UE e meccanismi di gestione delle crisi della zona euro non coperti dal bilancio dell'UE.....</b>	<b>3</b>
2.1	Prestiti concessi dall'Unione europea con obiettivi macroeconomici .....	4
2.2	Prestiti con obiettivi microeconomici .....	4
2.3	Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) riguardanti operazioni in paesi terzi ("finanziamenti esterni BEI") coperte da garanzie dell'UE (MPE) .....	4
2.4	Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) riguardanti operazioni negli Stati membri coperte da garanzie dell'UE - Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).....	6
2.5	Piano per gli investimenti esterni e Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) .....	7
2.6	Meccanismi di gestione delle crisi non coperti dal bilancio dell'UE .....	8
<b>3.</b>	<b>Evoluzione delle operazioni garantite .....</b>	<b>9</b>
3.1.1	Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) .....	11
3.1.2	Strumento della bilancia dei pagamenti (BdP).....	12
3.1.3	Prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF).....	12
3.1.4	Prestiti Euratom.....	14
3.2	Evoluzione delle operazioni di finanziamento esterno della BEI .....	14
<b>4.</b>	<b>Rischi coperti dal bilancio dell'UE .....</b>	<b>15</b>
4.1	Definizione di rischio.....	15
4.2	Composizione del rischio complessivo .....	15
4.3	Rischio annuale coperto dal bilancio dell'UE .....	16
4.3.1	Esposizione verso gli Stati membri.....	16
4.3.2	Esposizione verso i paesi terzi .....	17
<b>5.</b>	<b>Attivazione e pagamento delle garanzie .....</b>	<b>17</b>
5.1	Servizio del debito non coperto dal fondo di garanzia per le azioni esterne (prestiti Euratom agli Stati membri, MESF e BdP).....	17
5.1.1	Pagamenti da risorse di tesoreria.....	18
5.1.2	Pagamenti dal bilancio dell'UE .....	18

5.2	Ricorsi al fondo di garanzia per le azioni esterne e recuperi (MPE, prestiti AMF e Euratom ai paesi terzi) .....	18
<b>6.</b>	<b>Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel 2019 .....</b>	<b>22</b>
6.1	Rendiconti finanziari del Fondo di garanzia del FEIS al 31 dicembre 2019 .....	22
6.2	Operazioni del FEIS nell'ambito della garanzia dell'Unione .....	22
6.3	Dotazione del fondo di garanzia del FEIS .....	23
6.4	Attivazioni e impiego della garanzia dell'Unione .....	23
<b>7.</b>	<b>Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile(EFSD) nel 2019 .....</b>	<b>24</b>
7.1	Programmi di investimenti .....	24
7.2	Il fondo di garanzia dell'EFSD .....	25

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione intende monitorare le passività potenziali a carico del bilancio dell'Unione europea risultanti dalle garanzie rilasciate per le operazioni di prestito e sostegno agli investimenti effettuate dall'Unione europea direttamente oppure indirettamente attraverso la garanzia dell'Unione.

Presentata a norma dell'articolo 149 del regolamento finanziario precedente, la presente relazione sulle garanzie di bilancio dell'UE e sui relativi rischi per l'anno 2019 è pertanto l'ultima relazione di questo tipo e sarà sostituita dal sistema di rendicontazione previsto dall'articolo 250 del nuovo regolamento finanziario.

La relazione è così articolata: la sezione 2 riepiloga le principali caratteristiche delle operazioni garantite dal bilancio dell'UE e presenta vari altri meccanismi di gestione delle crisi che non comportano rischi per il bilancio dell'UE. La sezione 3 illustra l'evoluzione delle operazioni garantite gestite direttamente dalla Commissione e delle operazioni garantite di finanziamento esterno della BEI (escluse le operazioni relative al FEIS e all'EFSD, trattate separatamente nelle sezioni 6 e 7). La sezione 4 evidenzia i principali rischi coperti dal bilancio dell'UE. La sezione 5 delinea l'attivazione delle garanzie e l'evoluzione del Fondo di garanzia per le azioni esterne ("il Fondo")<sup>1</sup>, la sezione 6 riporta l'evoluzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)<sup>2</sup> e la sezione 7 tratteggia l'evoluzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)<sup>3</sup>.

La presente relazione è integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (il "documento di lavoro") che contiene tabelle particolareggiate e note esplicative.

## 2. OPERAZIONI GARANTITE DAL BILANCIO DELL'UE E MECCANISMI DI GESTIONE DELLE CRISI DELLA ZONA EURO NON COPERTI DAL BILANCIO DELL'UE

I rischi coperti dal bilancio dell'UE derivano da una serie di operazioni di prestito e di garanzia che possono essere suddivise nelle quattro categorie seguenti.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1) successivamente modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10) e dal regolamento (UE) 2018/409 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1), il "regolamento sul fondo di garanzia".

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (il "regolamento FEIS") (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1). Il regolamento FEIS è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti ("modifica del FEIS 2.0") (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34). La modifica del FEIS 2.0 ha, tra l'altro, aumentato le dimensioni della garanzia dell'Unione e adeguato il tasso obiettivo. Il 22 luglio 2015 la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno firmato l'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione ("accordo sul FEIS"), successivamente modificato e ridefinito il 21 luglio 2016, il 21 novembre 2017, il 9 marzo 2018 e nel dicembre 2018.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

## 2.1 Prestiti concessi dall'Unione europea con obiettivi macroeconomici

I prestiti di questa categoria comprendono: 1) prestiti di assistenza macrofinanziaria ("AMF")<sup>4</sup> a paesi terzi, 2) prestiti a sostegno della bilancia dei pagamenti ("BdP")<sup>5</sup> per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro che si trovano in difficoltà con la bilancia dei pagamenti e 3) prestiti nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ("MESF")<sup>6</sup> a favore di qualsiasi Stato membro che subisce o rischia seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo. Si tratta di prestiti attivati in combinazione con il sostegno finanziario del Fondo monetario internazionale (FMI).

## 2.2 Prestiti con obiettivi microeconomici

Questa sottosezione si riferisce ai prestiti Euratom<sup>7</sup>. Lo strumento di prestito Euratom può essere utilizzato:

- *[negli Stati membri]*: per investimenti in centrali nucleari e impianti industriali del ciclo del combustibile nucleare<sup>8</sup> e
- *[in alcuni paesi terzi]* per investimenti intesi a migliorare la sicurezza e l'efficienza delle centrali nucleari esistenti o in costruzione e per progetti di disattivazione<sup>9</sup>.

## 2.3 Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) riguardanti operazioni in paesi terzi ("finanziamenti esterni BEI") coperte da garanzie dell'UE<sup>10</sup> (MPE)

Nel quadro del mandato per i prestiti esterni (MPE) l'Unione europea fornisce una garanzia dal suo bilancio per consentire alla BEI di aumentare i prestiti che eroga al di fuori dell'UE a sostegno delle politiche europee. L'MPE sostiene l'attività della BEI nei paesi in fase di preadesione, nel vicinato orientale e meridionale, in Asia, in America latina e in Sud Africa. Nell'attuale periodo dell'MPE (2014-2020) il bilancio dell'UE garantisce le operazioni della BEI fino a un valore di 32,3 miliardi di EUR. Il 14 marzo 2018, nel quadro della revisione

---

<sup>4</sup> L'AMF può altresì assumere la forma di sovvenzioni a paesi terzi (non incluse nella presente relazione). I riferimenti alle basi giuridiche figurano nell'allegato della tabella A2B del documento di lavoro.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

<sup>7</sup> Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>8</sup> Per gli Stati membri: decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9) e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>9</sup> Per alcuni paesi terzi: decisione del Consiglio 94/179/Euratom, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 84 del 29 marzo 1994).

<sup>10</sup> Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

intermedia dell'MPE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione (UE) 2018/412 che modifica la decisione n. 466/2014/UE, aumentando in particolare il massimale dell'attuale MPE da 27 miliardi a 32,3 miliardi di EUR. Tale revisione aggiunge un nuovo obiettivo, vale a dire il rafforzamento della resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde delle migrazioni.

La garanzia dell'UE alla BEI copre i rischi di natura politica e sovrana in relazione alle operazioni di finanziamento condotte al di fuori dell'Unione a sostegno degli obiettivi di politica estera dell'Unione. Inoltre la BEI finanzia a proprio rischio operazioni di investimento al di fuori dell'Unione, nonché attività nell'ambito di mandati specifici come nei paesi ACP<sup>11</sup>.

Al fine di sostenere l'azione esterna dell'Unione e consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio la propria affidabilità creditizia, la maggior parte delle operazioni effettuate dalla BEI al di fuori dell'Unione beneficia di una garanzia di bilancio dell'UE.

### **Fondo di garanzia per le azioni esterne**<sup>12</sup>

Dal 1994 i finanziamenti esterni BEI garantiti, i prestiti AMF e i prestiti Euratom ai paesi terzi sono coperti dal fondo di garanzia per le azioni esterne ("il fondo"), mentre i prestiti BdP, i prestiti nel quadro del MESF e i prestiti Euratom a favore degli Stati membri sono coperti direttamente dal bilancio dell'UE.

Il fondo copre gli inadempimenti su prestiti e le garanzie sui prestiti accordati a paesi terzi o per progetti in paesi terzi. È stato istituito per:

- fornire una "riserva di liquidità" al fine di evitare di ricorrere al bilancio dell'UE ogni volta che si verifica un inadempimento o un ritardo nel pagamento di un prestito garantito e
- creare uno strumento di disciplina di bilancio, stabilendo un quadro finanziario per l'elaborazione della politica dell'UE riguardo alle garanzie sui prestiti concessi dall'UE e dalla BEI ai paesi terzi<sup>13</sup>.

Se i paesi terzi diventano Stati membri, i relativi prestiti non sono più coperti dal fondo e il rischio è direttamente a carico del bilancio dell'UE. La dotazione del fondo proviene dal bilancio dell'UE e deve essere mantenuta pari a una data percentuale dell'importo in essere dei prestiti e delle garanzie sui prestiti coperti dal fondo. Tale percentuale, nota come "tasso

---

<sup>11</sup> L'accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, è stato concluso per un periodo di 20 anni, dal 2000 al 2020. Si tratta dell'accordo di partenariato più completo tra i paesi in via di sviluppo e l'UE e non è finanziato dal bilancio dell'UE.

<sup>12</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), modificato dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1).

<sup>13</sup> Anche se i rischi esterni sono coperti in ultima istanza dal bilancio dell'UE, il fondo di garanzia opera come strumento diretto a proteggere il bilancio dell'UE dal rischio di inadempimento nei pagamenti. L'ultima relazione annuale 2019 sul fondo e sulla sua gestione [COM(2020) 327 final] e il documento di lavoro che l'accompagna [SWD(2020) 136 final], approvati il 17.7.2020, sono disponibili all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

obiettivo", è attualmente del 9 %<sup>14</sup>. Se le risorse del fondo risulteranno insufficienti, gli importi necessari saranno attinti al bilancio dell'UE. Le attività del fondo sono gestite dalla BEI.

## **2.4 Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) riguardanti operazioni negli Stati membri coperte da garanzie dell'UE - Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)**

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il fulcro del piano di investimenti per l'Europa, inteso a stimolare la crescita economica a lungo termine e la competitività nell'Unione europea.

La garanzia dell'Unione<sup>15</sup> copre le operazioni di finanziamento e di investimento sottoscritte dalla BEI nell'ambito della parte principale dello sportello infrastrutture e innovazione ("IIW"), e dal FEI nell'ambito dello sportello PMI e del sottosportello del fondo di investimento per le PMI e le imprese a media capitalizzazione dello sportello IIW. Una parte delle operazioni complessive del FEIS è coperta dalla garanzia dell'Unione, mentre l'altra è effettuata dal Gruppo BEI a proprio rischio<sup>16</sup>.

La BEI e il FEI hanno la responsabilità di valutare e monitorare il rischio delle singole operazioni e di riferire in merito alla Commissione e alla Corte dei conti europea.

### Fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici ("fondo di garanzia del FEIS")

A norma dell'articolo 12 del regolamento FEIS, il fondo di garanzia del FEIS costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'Unione. In virtù dell'accordo sul FEIS concluso tra l'UE e la BEI, sono pagate dal fondo di garanzia del FEIS le attivazioni d'importo superiore ai fondi di cui la BEI dispone sul conto FEIS. Il conto FEIS, che è gestito dalla BEI, è stato istituito per raccogliere le entrate dell'UE e gli importi recuperati derivanti dalle operazioni del FEIS nell'ambito della garanzia dell'Unione e, nella misura del saldo disponibile, per il pagamento delle attivazioni della garanzia dell'Unione.

L'importo-obiettivo del fondo di garanzia del FEIS è stato fissato al 35 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione<sup>17</sup>. La valutazione del rischio dei diversi prodotti coperti dalla garanzia dell'Unione dimostra che, nel complesso, con tale tasso obiettivo il bilancio dell'UE sarebbe adeguatamente protetto da potenziali attivazioni della garanzia dell'Unione, tenendo conto dei recuperi, delle entrate e dei rientri dalle operazioni della BEI.

Il fondo di garanzia del FEIS è alimentato gradualmente in considerazione dell'aumento dell'esposizione coperta dalla garanzia dell'Unione.

---

<sup>14</sup> Per una relazione globale sul funzionamento del fondo e il tasso obiettivo di dotazione, cfr. COM(2014) 214 final dell'8.4.2014 e il documento di lavoro che l'accompagna [SWD(2014) 129 final].

<sup>15</sup> La modifica del FEIS 2.0 ha aumentato le dimensioni della garanzia dell'Unione da 16 miliardi di EUR a 26 miliardi di EUR.

<sup>16</sup> La modifica del FEIS 2.0 ha aumentato le dimensioni della garanzia del Gruppo BEI da 5 miliardi di EUR a 7,5 miliardi di EUR.

<sup>17</sup> Cfr. l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento FEIS.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, le risorse del fondo di garanzia del FEIS sono gestite direttamente dalla Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria e rispettano norme prudenziali adeguate.

Per ulteriori informazioni sul FEIS si rimanda alla sezione 6: il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel 2019.

## **2.5 Piano per gli investimenti esterni e Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)**

Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha proposto un piano per gli investimenti esterni per incoraggiare gli investimenti nei paesi partner dell'UE in Africa e nella regione del vicinato dell'UE al fine di rafforzare i partenariati e favorire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, contribuendo ad affrontare alcune cause profonde della migrazione.

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile costituisce il primo pilastro del piano per gli investimenti esterni e rappresenta un pacchetto finanziario integrato di sostegno agli investimenti delle istituzioni finanziarie pubbliche e del settore privato. L'EFSD, essendo aperto a una serie di partner esecutivi, è in grado di mobilitare nei paesi destinatari un maggior numero di investimenti pubblici e privati di quanto sarebbe altrimenti possibile. Vi sono compresi:

- una garanzia di bilancio e
- strumenti di finanziamento misto (*blending*).

Il regolamento EFSD è entrato in vigore il 26 settembre 2017<sup>18</sup>.

### **La garanzia dell'EFSD**

La garanzia dell'EFSD è utilizzata per ridurre i rischi inerenti agli investimenti nello sviluppo sostenibile nei paesi partner, contribuendo in tal modo a mobilitare gli investimenti, in particolare da fonti private.

La garanzia è destinata a mobilitare investimenti privati per un valore di 1,54 miliardi di EUR. Tale importo è stato assegnato a 28 programmi di investimento proposti<sup>19</sup>, che secondo le previsioni mobiliteranno fino a 17,5 miliardi di EUR di investimenti sostenibili nei paesi partner (in gran parte provenienti da fonti private). La garanzia può:

- attirare finanziamenti per una parte del capitale iniziale ("equity" o "capitale di rischio") che è necessario al progetto per decollare;

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

<sup>19</sup> Si osservi che, nell'ambito della risposta alla crisi COVID-19, il comitato esecutivo dell'EFSD ha concordato il 21 aprile 2020 la modifica delle assegnazioni della garanzia dell'EFSD, attribuendo la priorità alle garanzie (contestualmente rialimentate) che offrono liquidità a microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e a progetti per l'energia rinnovabile, aumentandone la flessibilità per contribuire a combattere le ripercussioni socioeconomiche della pandemia di COVID-19 e decidendo un periodo di grazia di un anno per il pagamento delle commissioni.



- servire da pegno (garanzia) del rimborso parziale di un prestito in caso di perdite e di inadempimenti da parte di un mutuatario.

### **Il fondo di garanzia dell'EFSD**

Il Fondo di garanzia dell'EFSD costituisce una riserva di liquidità da cui attingere per pagare le controparti ammissibili in caso di attivazione della garanzia dell'EFSD a seguito della conclusione di accordi di garanzia con controparti ammissibili e in linea con le disposizioni corrispondenti, in conformità al capo III del regolamento (UE) 2017/1601.

Le risorse che alimentano il Fondo di garanzia dell'EFSD sono gestite direttamente dalla Commissione e investite secondo il principio della sana gestione finanziaria nel rispetto di norme prudenziali adeguate.

Il Fondo di garanzia dell'EFSD è alimentato dai contributi del bilancio dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo (FES), nonché dai contributi volontari degli Stati membri e di altri donatori e da altre fonti di dotazioni, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1601.

Il tasso di dotazione è pari al 50 % degli obblighi totali di garanzia dell'EFSD coperti dal bilancio generale dell'Unione.

Per ulteriori informazioni sull'EFSD si rimanda alla sezione 7 della presente relazione dedicata al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) nel 2019.

### **2.6 Meccanismi di gestione delle crisi non coperti dal bilancio dell'UE**

Nell'ambito della risposta alla crisi sono stati istituiti numerosi altri meccanismi, che tuttavia *non* comportano alcun rischio per il bilancio dell'UE e che vengono qui citati soltanto per ragioni di completezza:

- la *Greek Loan Facility (GLF)*<sup>20</sup>, lo strumento di prestito a favore della Grecia, finanziato mediante prestiti bilaterali a tale Stato da parte degli altri Stati membri della zona euro e amministrato a livello centrale dalla Commissione;

- il *Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF)*<sup>21</sup>, lo strumento europeo di stabilità finanziaria istituito nel giugno 2010 dagli Stati membri della zona euro come meccanismo temporaneo di salvataggio per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico. Il trattato che istituisce un meccanismo permanente di salvataggio, il Meccanismo europeo di stabilità (MES), è entrato in vigore il 27 settembre 2012. Dal 1° luglio 2013 il FESF rimane attivo per i programmi in corso per la Grecia (assieme all'FMI e ad alcuni Stati membri) nonché per l'Irlanda e il Portogallo (assieme all'FMI, ad alcuni Stati membri e all'UE/MESF)<sup>22</sup>, ma non interviene più in nuovi programmi di finanziamento né in nuovi accordi di prestito.

---

<sup>20</sup> Per maggiori informazioni sulla GLF:

[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/assistance\\_eu\\_ms/greek\\_loan\\_facility/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm).

<sup>21</sup> Per maggiori informazioni sul FESF: <http://www.efsf.europa.eu>.

<sup>22</sup> I prestiti concessi nel quadro dell'UE/MESF sono garantiti dal bilancio dell'UE. Per ulteriori informazioni sul MESF si rimanda al punto 3.1.1.

- il *Meccanismo europeo di stabilità (MES)*<sup>23</sup>, componente importante della strategia complessiva dell'UE elaborata per tutelare la stabilità finanziaria nella zona euro fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro che si trovano in difficoltà finanziarie o rischiano di entrarvi. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa di diritto pubblico internazionale con sede a Lussemburgo, dotata di una capacità effettiva di prestito di 500 miliardi di EUR.

### 3. EVOLUZIONE DELLE OPERAZIONI GARANTITE

La presente sezione illustra l'evoluzione delle operazioni garantite, soffermandosi, in primo luogo, su quelle gestite direttamente dalla Commissione e, in secondo luogo, su quelle gestite dalla BEI.

Tabella 1: esposizioni totali coperte dal bilancio dell'UE al 31 dicembre 2019 (in milioni di EUR)

	<b>Esposizione in capitale</b>	<b>Interessi maturati</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<b>Stati membri*</b>				
<b>Euratom</b>	112,8	0,3	113,2	0,1 %
<b>BdP</b>	200,0	1,1	201,1	0,2 %
<b>BEI</b>	932,6	7,0	939,6	1,2 %
<b>MESF</b>	46 800,0	594,4	47 394,4	58,5 %
<b>Totale parziale Stati membri**</b>	48 045,4	602,9	48 648,3	60,1 %
<b>Paesi terzi***</b>				
<b>AMF</b>	4 728,6	25,8	4 754,4	5,9 %
<b>Euratom</b>	100,0	0,5	100,5	0,1 %
<b>BEI****</b>	27 324,8	138,2	27 463,0	33,9 %
<b>Totale parziale paesi terzi</b>	32 153,4	164,4	32 317,8	39,9 %
<b>Totale</b>	80 198,8	767,3	80 966,1	100 %
* Rischio coperto direttamente dal bilancio dell'UE. Comprende anche i prestiti Euratom e BEI concessi agli Stati membri prima della loro adesione all'UE.				
** Tale importo non comprende l'esposizione dell'UE sotto forma di garanzia per gli esborsi relativi a operazioni del FEIS in essere, che al 31 dicembre 2019 ammontava a 17,7 miliardi di EUR.				
*** Il rischio coperto dal fondo è limitato a 24,5 miliardi di EUR a causa dei limiti delle garanzie fornite alla BEI in relazione a ciascuno dei mandati per i prestiti esterni (cfr. punto 2.1.3, Garanzie fornite alla BEI, del corrispondente documento di lavoro dei servizi della Commissione).				
**** Inclusi i prestiti per cui l'UE è subentrata a seguito degli inadempimenti di Siria e Enfidha (Tunisia) su prestiti della BEI				

<sup>23</sup> Per maggiori informazioni sul MES, visitare <http://esm.europa.eu>.

(importo: 426,36 milioni di EUR di esposizione in capitale). Questi prestiti sono stati completamente svalutati nei rendiconti finanziari dell'UE del 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Le tabelle A1, A2a, A2b e A3 del documento di lavoro presentano informazioni più dettagliate sulle esposizioni in essere, in particolare in termini di massimali, importi erogati e tassi di garanzia.

### 3.1 Operazioni gestite direttamente dalla Commissione

La Commissione fornisce sostegno finanziario a paesi terzi e Stati membri sotto forma di prestiti bilaterali finanziati sui mercati dei capitali e garantiti dal bilancio dell'UE a norma di vari atti giuridici del Consiglio o del Parlamento europeo e del Consiglio, in funzione degli obiettivi perseguiti. La coerenza del sostegno finanziario ai paesi terzi con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'UE è garantita dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'assistenza del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Per finanziare le attività di concessione di prestiti decise dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad assumere prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom. Le attività di assunzione e di concessione di prestiti sono condotte come operazioni *back-to-back*, il che garantisce che il bilancio dell'UE non assuma alcun rischio di cambio o di tasso d'interesse. I prestiti assunti corrispondono ai prestiti concessi.

Tabella 1b: operazioni dell'UE nel 2019 (in milioni di EUR)

Strumento	Beneficiario (tranche)	Data erogazione	Scadenza	Importo emesso (in milioni di EUR)	Importo emesso (in milioni di EUR)
AMF	Giordania II – 2 <sup>a</sup> tranche	3.7.2019	4.12.2035	100	420
	Tunisia II – 2 <sup>a</sup> tranche	3.7.2019	4.12.2035	150	
	Moldova IV – 1 <sup>a</sup> tranche	18.10.2019	18.4.2034	20	
	Tunisia II – 3 <sup>a</sup> tranche	13.11.2019	13.11.2034	150	
				TOTALI	<b>420</b>

Tabella 2: nuove operazioni di assunzione e di concessione di prestiti (garantite dal bilancio dell'Unione) previste per il 2020 e il 2021 (in milioni di EUR)

Strumento	2020	2021
<b>A. Operazioni di assunzione e concessione di prestiti dell'Unione e dell'Euratom con garanzia del bilancio dell'Unione</b>		
1. Assistenza macrofinanziaria dell'Unione a paesi terzi (AMF)		
<i>Operazioni decise o in programma:</i>		
Georgia III - 2 <sup>a</sup> tranche	20	
Moldova IV - 2 <sup>a</sup> tranche	20	
Ucraina AMF IV - 2 <sup>a</sup> tranche	500	
Omnibus AMF [*]	1 500	1 500
<b>Totale parziale AMF</b>	<b>2 040</b>	<b>1 500</b>
2. Prestiti Euratom		
<i>Operazioni decise o in programma:</i>		
Energoatom (Ucraina) - 3 <sup>a</sup> tranche	100	
Energoatom (Ucraina) - 4 <sup>a</sup> tranche	100	
<b>Totale parziale Euratom</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
3. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) [**]		
<i>Operazioni decise o in programma:</i>		
Irlanda - 3 <sup>o</sup> allungamento delle scadenze		3 000
Portogallo - 3 <sup>o</sup> allungamento delle scadenze		6 750
<b>Totale parziale MESF</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>
4. Bilancia dei pagamenti	0	0
5. Beneficiari dello strumento SURE (vari SM UE) [***]	40 000	60 000
<b>Totale parziale A</b>	<b>42 240</b>	<b>71 250</b>
<b>B. Prestiti della Banca europea per gli investimenti con garanzia del bilancio dell'Unione [****]</b>		
1. Paesi in fase di preadesione	887	678
2. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato	2 334	1 816
3. Asia e America latina	597	266
4. Repubblica del Sud Africa	66	50
<b>Totale parziale B</b>	<b>3 884</b>	<b>2 810</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>46 124</b>	<b>74 060</b>

[\*] L'AMF omnibus in relazione alla COVID-19 sarà erogata in due tranche a 10 paesi beneficiari; si ipotizza che sarà erogato integralmente l'importo totale approvato di 3 mld di EUR, con la prima tranche nel 2020 e la seconda nel 2021.

[\*\*] Per il 2021 sono previste operazioni di allungamento delle scadenze per il Portogallo e l'Irlanda, con 9,75 miliardi di EUR di prestiti in scadenza a giugno (5 mld di EUR) e settembre (4,75 mld di EUR).

[\*\*\*] Si ipotizza che gli SM presenteranno richieste per l'importo massimo di 100 miliardi di EUR disponibile a titolo dello strumento SURE, di cui 40 mld nel 2020 e 60 mld nel 2021. Il regolamento SURE prevede che i prestiti possano essere concessi fino al 31.12.2022.

[\*\*\*\*] Erogazioni annuali in programma. Cifre ricevute dalla BEI il 15.11.2019.

### 3.1.1 Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)

Nelle conclusioni del 9-10 maggio 2010 il Consiglio ECOFIN ha previsto per il meccanismo un volume di 60 miliardi di EUR<sup>24</sup>, risorsa che gli Stati membri della zona euro si sono resi disponibili a integrare se necessario. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE)

<sup>24</sup> Cfr. comunicato stampa della riunione straordinaria del Consiglio ECOFIN del 9 e 10 maggio 2010 ([https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/it/ecofin/121115.pdf](https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ecofin/121115.pdf)).

n. 407/2010 del Consiglio<sup>25</sup> limita l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

Sulla base delle decisioni del Consiglio di concedere assistenza finanziaria dell'Unione (per un importo fino a 22,5 miliardi di EUR) all'Irlanda<sup>26</sup> e (per un importo fino a 26 miliardi di EUR) al Portogallo<sup>27</sup>, sono stati erogati 22,5 miliardi di EUR alla prima e 24,3 miliardi di EUR al secondo (il governo portoghese non ha richiesto l'erogazione dei restanti 1,7 miliardi di EUR). Pertanto, il MESF ha una capacità residua di 13,2 miliardi di EUR per fornire l'ulteriore assistenza eventualmente richiesta.

Nell'aprile 2013 l'Eurogruppo/ECOFIN ha deciso di aumentare la scadenza media ponderata massima dei prestiti del MESF da 12,5 a 19,5 anni, offrendo così ai paesi beneficiari la possibilità di richiedere l'allungamento delle scadenze fino al 2026 (tranche per tranche).

### Sviluppi nel 2019

Nulla da segnalare.

#### *3.1.2 Strumento della bilancia dei pagamenti (BdP)*

L'assistenza finanziaria a medio termine dell'UE nell'ambito dello strumento BdP è stata riattivata alla fine del 2008 per aiutare l'Ungheria e, successivamente, la Lettonia e la Romania a ripristinare la fiducia dei mercati, con un impegno complessivo pari a 14,6 miliardi di EUR, di cui 13,4 miliardi erogati.

### Sviluppi nel 2019

La Romania ha rimborsato l'ultima tranche, pari a 1 miliardo di EUR, nel maggio 2019 e la Lettonia ha rimborsato una tranche di 500 milioni di EUR, sempre nel maggio 2019. In seguito a tali rimborsi, l'importo in essere dei prestiti BdP è sceso da 1,7 miliardi di EUR a 200 milioni di EUR nel 2019.

Al 31 dicembre 2019 lo strumento BdP disponeva di una capacità residua di 49,8 miliardi di EUR (su un massimale complessivo di 50 miliardi) per fornire, se necessario, ulteriore assistenza.

#### *3.1.3 Prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF)*

Come regola generale le decisioni in materia di AMF sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio (articolo 212 TFUE). Tuttavia, il Consiglio può adottare la decisione su proposta della Commissione allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente (articolo 213 TFUE). Tale procedura è stata utilizzata nel secondo pacchetto AMF per l'Ucraina nel 2014.

<sup>25</sup> Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

<sup>26</sup> Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 348).

<sup>27</sup> Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88) e relativa rettifica (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 15).

## **Sviluppi nel 2019**

### **Regno hascemita di Giordania**

#### **Secondo programma per la Giordania (AMF II)**

Il memorandum d'intesa e l'accordo di prestito del secondo programma per la Giordania sono stati firmati il 19 settembre 2017. Nella stessa data ha avuto luogo la ratifica da parte delle autorità giordane, mentre l'accordo di prestito è entrato in vigore il 3 ottobre 2017. La prima tranche di 100 milioni di EUR (dei 200 milioni previsti dalla decisione) del secondo programma per la Giordania (AMF II)<sup>28</sup> è stata erogata il 25 ottobre 2017. La seconda e ultima tranche di 100 milioni di EUR è stata versata il 3 luglio 2019.

### **Tunisia**

#### **Secondo programma per la Tunisia (AMF II)**

Il memorandum d'intesa e l'accordo di prestito del secondo programma (AMF II) per la Tunisia sono stati firmati il 27 aprile 2017. L'11 agosto 2017 ha avuto luogo la ratifica da parte delle autorità tunisine, mentre l'accordo di prestito è entrato in vigore l'8 settembre 2017. La prima tranche di 200 milioni di EUR (dei 500 milioni previsti dalla decisione) del secondo programma per la Tunisia (AMF II)<sup>29</sup> è stata erogata il 25 ottobre 2017. La seconda e la terza tranche, di 150 milioni di EUR ciascuna, sono state erogate rispettivamente il 3 luglio 2019 e l'11 novembre 2019.

### **Repubblica di Moldova**

Il 13 settembre 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria di 100 milioni di EUR (fino a 60 milioni di EUR sotto forma di prestiti e fino a 40 milioni sotto forma di sovvenzioni) alla Repubblica di Moldova<sup>30</sup>. La prima tranche di 20 milioni di EUR è stata erogata nell'ottobre 2019 e la seconda nel luglio 2020.

### **Informazioni aggiuntive**

Per quanto riguarda i rimborsi, 52,13 milioni di EUR sono stati rimborsati dai paesi beneficiari: Albania (1,8 milioni di EUR), Bosnia-Erzegovina (14 milioni di EUR), Montenegro (0,3 milioni di EUR) e Serbia (36,03 milioni di EUR).

Dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l'importo in essere dei prestiti AMF è salito da 4,4 miliardi di EUR a 4,7 miliardi di EUR. I prestiti all'Ucraina rappresentano il 70 % dell'esposizione totale dell'AMF.

---

<sup>28</sup> Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

<sup>29</sup> Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).

<sup>30</sup> Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

### 3.1.4 Prestiti Euratom

Per i prestiti Euratom a Stati membri o ad alcuni paesi terzi ammissibili (attualmente Federazione russa, Armenia, Ucraina) è fissato un massimale di 4 miliardi di EUR, di cui circa il 92 % è già stato erogato. È ancora disponibile l'importo di 326 milioni di EUR dei complessivi 4 miliardi di EUR autorizzati dalla decisione 77/270/Euratom<sup>31</sup>.

#### **Ucraina**

Con decisione della Commissione del 24.6.2013<sup>32</sup> è stato concesso un prestito di 300 milioni di EUR all'Ucraina per la realizzazione di migliorie per la sicurezza degli impianti nucleari esistenti. Il prestito è concesso in stretta collaborazione con la BERS, che parallelamente eroga un ulteriore prestito di 300 milioni di EUR.

Tali prestiti beneficiano di garanzie statali che coprono il 100 % degli importi in essere alla fine dell'anno. La prima tranche Euratom di 50 milioni di EUR è stata erogata nel maggio 2017, la seconda tranche Euratom di 50 milioni di EUR è stata erogata nel giugno 2018 e la terza tranche Euratom di 100 milioni di EUR è stata erogata nel luglio 2020.

#### **Bulgaria e Romania**

Un prestito di 212,5 milioni di EUR è stato concesso alla Bulgaria sotto forma di uno strumento multivalute per l'ammodernamento della centrale nucleare di Kozloduy (unità 5 e 6). Il contratto di prestito firmato tra la Comunità europea dell'energia atomica e AEZ "Kozloduy" EAD è stato firmato il 29 maggio 2000. Al 31 dicembre 2019 il saldo era pari a 16,9 milioni di EUR.

Un prestito di 223,5 milioni di EUR è stato concesso alla Romania sotto forma di uno strumento multivalute per il completamento dell'unità 2 dell'impianto nucleare Cernavoda. Il contratto di prestito tra la Comunità europea dell'energia atomica e Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. è stato firmato l'11 giugno 2004. Al 31 dicembre 2018 il saldo era pari a 95,9 milioni di EUR.

Dal 1° gennaio 2007, quando la Bulgaria e la Romania sono diventate Stati membri, il rischio in essere di tali operazioni è stato coperto direttamente dal bilancio dell'UE e non più dal fondo di garanzia per le azioni esterne.

## **3.2 Evoluzione delle operazioni di finanziamento esterno della BEI**

### Sviluppi nel 2019

In conformità all'MPE della BEI per il periodo 2014-2020, al 31 dicembre 2019 era stato sottoscritto un importo complessivo di 22,44 miliardi di EUR, di cui solo 7,99 miliardi erano

---

<sup>31</sup> Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari, modificata dalla decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi.

<sup>32</sup> C(2013) 3496.

stati erogati a quella data, per un'esposizione in capitale pari a 7,03 miliardi di EUR (cfr. tabella A3 del documento di lavoro). Per maggiori informazioni sui paesi coperti dai mandati della BEI, cfr. le tabelle A1, A3 e A4 del documento di lavoro.

Per i precedenti mandati per i prestiti esterni della BEI, cfr. la tabella A3 del documento di lavoro.

Anche nel 2019 si sono registrati inadempimenti nei pagamenti degli interessi e nei rimborsi dei prestiti da parte del governo siriano, per coprire i quali la BEI ha fatto ricorso al fondo di garanzia (cfr. punto 5.2).

La tabella 1 riporta le esposizioni in essere al 31 dicembre 2019 per i vari strumenti illustrati nella presente sezione.

## **4. RISCHI COPERTI DAL BILANCIO DELL'UE**

### **4.1 Definizione di rischio**

I rischi a carico del bilancio dell'UE derivano dall'esposizione in capitale e interessi relativa alle operazioni garantite.

Ai fini della presente relazione, sono utilizzati due metodi per valutare i rischi a carico (direttamente o indirettamente tramite il fondo) del bilancio dell'UE:

- il "rischio totale coperto", che è basato sulla somma dell'importo totale delle esposizioni in capitale per le operazioni in esame a una determinata data, compresi gli interessi maturati<sup>33</sup>;
- l'approccio di bilancio definito "rischio annuale a carico del bilancio dell'UE", che è basato sul calcolo dell'importo massimo dei pagamenti annuali dovuti che l'UE dovrebbe versare nell'esercizio finanziario se tutti i beneficiari dei prestiti garantiti risultassero inadempienti<sup>34</sup>.

### **4.2 Composizione del rischio complessivo**

Fino al 2010 il rischio massimo in termini di esposizioni totali coperte era connesso principalmente ai prestiti concessi ai paesi terzi. Dal 2011 la crisi finanziaria ha avuto un forte impatto sulle finanze pubbliche degli Stati membri, comportando un aumento dell'attività di prestito dell'UE per sostenere il fabbisogno finanziario del settore sovrano negli Stati membri.

Di conseguenza la composizione del rischio è cambiata. Al 31 dicembre 2019 il 60,1 % dell'esposizione totale<sup>35</sup> riguardava operazioni di assunzione di prestiti connesse ai prestiti agli Stati membri direttamente coperti dal bilancio dell'UE (contro il 45 % al 31.12.2010).

---

<sup>33</sup> Cfr. tabella 1 della relazione.

<sup>34</sup> Ai fini del calcolo si parte dall'ipotesi che, in caso di inadempimento, siano presi in considerazione solo i pagamenti scaduti anziché l'esposizione totale (cfr. le tabelle 2 e 3 della relazione e la tabella A4 del documento di lavoro).

<sup>35</sup> Cfr. tabella 1.



### 4.3 Rischio annuale coperto dal bilancio dell'UE

Con riferimento ai prestiti in essere al 31 dicembre 2019 (cfr. tabella 1), l'importo massimo che l'UE dovrebbe pagare (direttamente e attraverso il fondo) durante il 2020 *se tutti* i beneficiari di prestiti garantiti risultassero inadempienti è pari a 4 509 milioni di EUR, corrispondenti ai pagamenti di capitale e interessi per i prestiti garantiti in scadenza nel 2020, partendo dal presupposto che, in caso di inadempimento, siano presi in considerazione solo i pagamenti scaduti anziché l'esposizione totale (per i particolari, cfr. tabella A4 del documento di lavoro).

#### 4.3.1 Esposizione verso gli Stati membri

Nel 2020 l'UE si assumerà un rischio annuale massimo relativo alle operazioni con gli Stati membri pari a 1 374,2 milioni di EUR (circa il 30,5 % del rischio annuale totale). Tale rischio riguarda:

- a) i prestiti BEI e/o Euratom concessi prima dell'adesione degli Stati membri all'UE;
- b) i prestiti concessi nell'ambito dello strumento BdP;
- c) i prestiti concessi nel quadro del MESF.

Tabella 2: classifica degli Stati membri in base al rischio annuale a carico del bilancio dell'UE nel 2020 (in milioni di EUR)

Classifica	Paese	Prestiti erogati	Rischio annuale massimo	Incidenza del paese sul rischio annuale inerente agli Stati membri	Incidenza del paese sul rischio annuale totale 2020 (Stati membri e paesi terzi)
1	Portogallo	c)	584,25	42,5 %	13,0 %
2	Irlanda	c)	515,63	37,5 %	11,4 %
3	Romania	a)	143,10	10,4 %	3,2 %
4	Bulgaria	a)	46,52	3,4 %	1,0 %
5	Croazia	a)	32,63	2,4 %	0,7 %
6	Polonia	a)	18,07	1,3 %	0,4 %
7	Slovacchia	a)	12,98	0,9 %	0,3 %
8	Cechia	a)	12,07	0,9 %	0,3 %
9	Lettonia	a+b)	7,17	0,5 %	0,2 %
10	Lituania	a)	1,83	0,1 %	0,0 %
<b>Totale</b>			1 374,25	100,0 %	30,5 %

#### 4.3.2 Esposizione verso i paesi terzi

Nel 2020 il fondo si assumerà un rischio annuale massimo inerente all'esposizione verso paesi terzi pari a 3 134,41 milioni di EUR (il 69,5 % del rischio annuale totale). Il rischio relativo ai paesi terzi riguarda i finanziamenti BEI e i prestiti AMF ed Euratom (per i particolari, cfr. la tabella A2b del documento di lavoro). Il fondo copre prestiti garantiti concessi ai paesi terzi con scadenze che arrivano fino al 2042.

I dieci paesi terzi (su 45) verso i quali l'esposizione totale è maggiore sono classificati in appresso in ordine di rimborso dovuto nel 2020. Essi rappresentano l'86,7 % del rischio annuale relativo ai paesi terzi sostenuto dal fondo nel 2020, pari a un importo di 2 716,77 milioni di EUR.

Tabella 3: classifica dei **10 paesi terzi** che rappresentano la maggiore esposizione in base al rischio annuale a carico del bilancio dell'UE nel 2020 (in milioni di EUR)

<b>Classifica</b>	<b>Paese</b>	<b>Rischio annuale massimo</b>	<b>Incidenza del paese sul rischio annuale inerente ai paesi terzi</b>	<b>Incidenza del paese sul rischio annuale totale 2020 (Stati membri e paesi terzi)</b>
<b>1</b>	Ucraina	788,63	25,2 %	17,5 %
<b>2</b>	Turchia	633,31	20,2 %	14,0 %
<b>3</b>	Marocco	296,26	9,5 %	6,6 %
<b>4</b>	Egitto	271,87	8,7 %	6,0 %
<b>5</b>	Tunisia	269,76	8,6 %	6,0 %
<b>6</b>	Serbia	148,86	4,7 %	3,3 %
<b>7</b>	Sud Africa	100,64	3,2 %	2,2 %
<b>8</b>	Bosnia-Erzegovina	78,11	2,5 %	1,7 %
<b>9</b>	Libano	71,94	2,3 %	1,6 %
<b>10</b>	Panama	57,37	1,8 %	1,3 %
<b>Totale (primi 10)</b>		2 716,77	86,7 %	60,3 %

## 5. ATTIVAZIONE E PAGAMENTO DELLE GARANZIE

### 5.1 Servizio del debito non coperto dal fondo di garanzia per le azioni esterne (prestiti Euratom agli Stati membri, MESF e BdP)

L'articolo 323 TFUE prevede "la disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi". Di conseguenza il quadro legislativo dell'UE e le procedure in atto garantiscono che gli Stati membri mettano obbligatoriamente a disposizione del bilancio dell'UE i mezzi finanziari necessari affinché l'Unione possa sempre adempiere ai propri obblighi giuridici.

L'UE dispone quindi di molteplici strati di meccanismi di sicurezza molto rigorosi per garantire che i propri finanziatori vengano sempre rimborsati in modo tempestivo e completo. Ciascuno dei principali meccanismi di sicurezza sarebbe di per sé sufficiente a garantire i rimborsi.

### *5.1.1 Pagamenti da risorse di tesoreria*

Il bilancio dell'UE copre temporaneamente il servizio del debito in scadenza nel caso in cui il debitore non provveda a rimborsare il prestito all'UE in tempo. La Commissione attinge alle proprie risorse di tesoreria allo scopo di evitare ritardi e i conseguenti costi del servizio delle operazioni di assunzione di prestiti<sup>36</sup>.

Poiché la maggior parte delle spese vengono effettuate nel corso del primo trimestre di ogni esercizio, il rimborso del debito è strutturato per i mesi successivi nonché per l'inizio di ogni mese quando i saldi di cassa sono più elevati.

### *5.1.2 Pagamenti dal bilancio dell'UE*

Qualora uno Stato membro sia inadempiente<sup>37</sup> e le risorse proprie dell'UE siano insufficienti, la Commissione può utilizzare le risorse del bilancio dell'UE disponibili per dare la precedenza al rimborso dei debiti rispetto ad altre spese non obbligatorie. A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 609/2014 del Consiglio, la normativa dell'UE impone agli Stati membri, qualora ciò si rivelasse insufficiente, di fornire gli ulteriori contributi necessari a rimborsare il debito e pareggiare il bilancio, fino a un massimo dell'1,20 % dell'RNL dell'UE.

Poiché nel 2019 non si sono verificati inadempimenti degli Stati membri, non è stato chiesto alcuno stanziamento.

## **5.2 Ricorsi al fondo di garanzia per le azioni esterne e recuperi (MPE, prestiti AMF e Euratom ai paesi terzi)**

In caso di ritardo del beneficiario nel rimborsare un prestito concesso o garantito dall'UE a un paese terzo, il fondo di garanzia è attivato per coprire l'inadempimento entro tre mesi dalla richiesta.

Per i prestiti nell'ambito dell'MPE, gli importi chiesti dalla BEI sono ritirati dal conto del fondo di garanzia previa autorizzazione dei servizi della Commissione. Quando effettua un pagamento a titolo della garanzia fornita, l'UE subentra alla BEI nei diritti e nei mezzi di ricorso<sup>38</sup>. Per i prestiti Euratom e AMF, se il ritardo dei pagamenti raggiunge i tre mesi dopo

---

<sup>36</sup> Cfr. articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

<sup>37</sup> Cfr. articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

<sup>38</sup> Cfr. l'articolo 8, paragrafo 7, della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1), modificata dalla decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30).

la scadenza, la Commissione ricorre al fondo per coprire l'inadempienza<sup>39</sup> e approvvigionare la tesoreria.

Nell'ambito dell'MPE, spetta alla BEI assolvere, per conto dell'UE, il processo di recupero degli importi interessati dalla surrogazione<sup>40</sup>.

#### Prestiti della BEI per il finanziamento di progetti in Siria

Dal dicembre 2011 la BEI registra inadempimenti del governo siriano riguardo ad alcuni pagamenti di interessi e rimborsi di prestiti. Poiché le ingiunzioni di pagamento non hanno avuto riscontro, la BEI ha attivato una prima volta il fondo di garanzia nel maggio 2012. La tabella 4a presenta l'evoluzione dei ricorsi al fondo dovuti all'inadempimento della Siria nel rimborso di prestiti.

Tabella 4a: attivazione del fondo di garanzia per inadempimento della Siria nel rimborso dei prestiti (in milioni di EUR)

Anno (del ritiro dal conto del fondo di garanzia)	Numero di richieste di pagamento soddisfatte	Importo delle rate dovute	Penali e interessi di mora <sup>41</sup>	Importo recuperato	Totale
2012	2	24,0	0,0	2,1	21,8
2013	8	59,3	1,4	0,0	60,7
2014	8	58,7	1,5	0,0	60,2
2015	8	58,7	1,5	0,0	60,2
2016	12	103,8	2,4	0,0	106,2
2017	13	56,1	0,2	0,0	56,3
2018	12	55,7	0,1	0,0	55,7
2019	14	54,8	0,06	0,0	54,91
Totale	63	471,01	7,09	2,1	475,96

Al 31 dicembre 2019 l'esposizione totale in capitale inerente ai prestiti garantiti alla Siria ammontava a 555 milioni di EUR<sup>42</sup> e l'ultimo rimborso scade nel 2030.

<sup>39</sup> Ad eccezione della Bulgaria e della Romania, cui sono stati concessi prestiti Euratom prima dell'adesione all'Unione. I prestiti (e le garanzie sui prestiti) ai paesi in fase di adesione sono stati coperti dal fondo fino alla data di adesione. Da tale data, quelli rimasti in essere hanno cessato di riferirsi alle azioni esterne dell'Unione e sono quindi coperti direttamente dal bilancio dell'UE.

<sup>40</sup> Per ulteriori informazioni sul processo di recupero, cfr. anche l'accordo relativo al recupero dei crediti, stipulato il 3 ottobre 2018 tra l'Unione europea e la Banca europea per gli investimenti, che disciplina le modalità e le procedure per il recupero dei pagamenti effettuati dall'UE in relazione alle garanzie da essa concesse alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'UE.

<sup>41</sup> La BEI esige penali e interessi di mora solo con la seconda richiesta di pagamento di ciascun singolo prestito; penali e interessi di mora si applicano dalla data dell'inadempimento alla data di pagamento da parte del fondo di garanzia.

### TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha)

Nel 2016 la BEI ha chiesto il ricorso alla garanzia dell'UE a norma del mandato per i prestiti esterni in riferimento a un prestito erogato alla TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha).

Il 15 gennaio 2018 gli 0,14 milioni di EUR recuperati dall'aeroporto di Enfidha sono stati accreditati al fondo di garanzia per le azioni esterne. Tale importo era già stato rilevato come elemento dell'attivo (credito) nel bilancio del 31 dicembre 2017.

I ricorsi al fondo per inadempimento della TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha) sono esposti nella tabella 4b.

Tabella 4b: ricorso al fondo di garanzia per la TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfidha) (in milioni di EUR)

Anno del ritiro	Numero di richieste di pagamento soddisfatte	Importo richiesto	Importo recuperato	Totale
2016	1	4,65	0,00	4,65
2017	3	30,17	0,00	30,17
2018	0	0,0	0,14	-0,14
Totale	4	34,82 <sup>43</sup>	0,14	34,68

### **Sviluppi successivi al 31 dicembre 2019 (fino al 31 maggio 2020)**

#### **Aeroporto di Enfidha (Tunisia)**

Nel gennaio 2020 è stato accreditato sul conto del fondo di garanzia l'importo di 0,7 milioni di EUR, che rappresenta un recupero parziale del prestito riguardante l'aeroporto di Enfidha (Tunisia), ottenuto dalla BEI nel dicembre 2019.

#### **Siria**

Nei mesi di gennaio, marzo e maggio 2020 sono stati pagati in totale 12,7 milioni di EUR per quattro ricorsi al fondo di garanzia a copertura delle inadempienze di pagamento della Siria (3,2 milioni di EUR, 0,5 milioni di EUR, 7,4 milioni di EUR e 1,7 milioni di EUR, comprese le penali applicate dalla BEI).

### **5.3 Evoluzione del fondo di garanzia per le azioni esterne nel 2019**

A norma del regolamento che lo istituisce ("regolamento sul fondo di garanzia")<sup>44</sup>, il fondo di garanzia per le azioni esterne deve raggiungere un livello appropriato (importo obiettivo) di

<sup>42</sup> Compreso l'importo di 394,2 milioni di EUR (capitale) già richiesto dalla BEI al 31.12.2019.

<sup>43</sup> Tale importo comprende una commissione una tantum di 1 467 504,32 EUR per il processo di recupero svolto e da svolgere da parte della BEI per il contratto in questione, in conformità all'accordo relativo al recupero dei crediti.

dotazione, fissato al 9 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi maturati. Per assicurare il raggiungimento dell'importo obiettivo è in funzione un meccanismo di dotazione.

In base a tale meccanismo di dotazione, nel febbraio 2019 il bilancio dell'UE ha pagato al fondo 103,2 milioni di EUR; nel febbraio 2020 il pagamento corrispondente è invece ammontato a 240,2 milioni di EUR.

La dotazione totale del fondo di garanzia al 31 dicembre 2019 ammontava a 2 828 738 292,88 EUR (rispetto a 2 609 881 747,51 EUR al 31 dicembre 2018)<sup>45</sup>.

Nel 2019 il valore contabile del fondo ha registrato un aumento di circa 218,86 milioni di EUR. Tale variazione è ascrivibile principalmente ai fattori elencati di seguito.

#### Incrementi:

- credito sotto forma di contributo del bilancio dell'UE (importo di dotazione) pari a 240,15 milioni di EUR, per adeguare il fondo all'importo obiettivo del 9 % dell'insieme degli impegni in essere;
- risultato economico delle operazioni finanziarie pari a 25,13 milioni di EUR;
- incremento della valutazione del portafoglio nella misura di 8,6 milioni di EUR dovuto all'aggiustamento in base alla valutazione a prezzi di mercato.

#### Decrementi:

- interventi del fondo per la copertura delle inadempienze di pagamento, per un importo totale di 54,9 milioni di EUR.

*Per ulteriori informazioni sulla gestione del fondo di garanzia per le azioni esterne nel 2019, cfr. l'ultima versione della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia per le azioni esterne al 31.12.2019 e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione<sup>46</sup>.*

---

<sup>44</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), modificato dal regolamento (UE) 2018/409 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 1).

<sup>45</sup> Tali importo comprendono un credito nei confronti del bilancio dell'UE di 240 152 822,10 EUR nel 2019 (versato dal bilancio nel 2020) e di 103 222 935,00 EUR nel 2018 (versati nel 2019).

<sup>46</sup> COM (2020)327 e SWD(2020)136 del 17.7.2020 disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

## **6. IL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI (FEIS) NEL 2019<sup>47</sup>**

### **6.1 Rendiconti finanziari del Fondo di garanzia del FEIS al 31 dicembre 2019**

Al 31 dicembre 2019 le attività totali del fondo di garanzia del FEIS ammontavano a 6 688 milioni di EUR. Le attività comprendevano il portafoglio dei titoli di investimento, classificato come "disponibile per la vendita" (6 654 milioni di EUR), una vendita a termine di USD con valore attuale netto positivo, classificata nelle attività finanziarie al valore equo rilevato nell'avanzo e disavanzo (3 milioni di EUR) e contante e mezzi equivalenti (31 milioni di EUR).

Per quanto riguarda il conto economico del 2019, il fondo di garanzia del FEIS ha concluso l'anno con un risultato economico pari a 21,7 milioni di EUR, cui hanno contribuito principalmente proventi netti positivi da interessi per 18,3 milioni di EUR e proventi netti da vendite di titoli disponibili per la vendita<sup>48</sup> (17,1 milioni di EUR). Il totale risente tuttavia di una rivalutazione negativa dovuta ai tassi di cambio per 13,1 milioni di EUR<sup>49</sup>. Le spese nette residue per 0,6 milioni di EUR sono principalmente commissioni di custodia.

### **6.2 Operazioni del FEIS nell'ambito della garanzia dell'Unione**

Al 31 dicembre 2019 l'esposizione dell'UE sotto forma di garanzia per gli esborsi relativi a operazioni del FEIS in essere effettuate dal Gruppo BEI ammontava a 17,7 miliardi di EUR sull'impegno giuridico disponibile netto<sup>50</sup> di 25,8 miliardi di EUR garantito dall'UE. L'importo di 17,6 miliardi di EUR è registrato come passività potenziale nelle note ai rendiconti finanziari dell'UE per il 2019, mentre è stato rilevato un accantonamento per l'importo residuo di 0,1 miliardi (74 milioni).

Nel 2019 le operazioni del FEIS gestite dalla BEI nell'ambito dello sportello infrastrutture e innovazione hanno generato per l'UE entrate nette pari a 299,5 milioni di EUR<sup>51</sup>. Una quota di tale importo, pari a 50,8 milioni di EUR, è stata iscritta nei rendiconti finanziari 2019 dell'UE a titolo di credito netto della Commissione nei confronti della BEI alla data del 31 dicembre 2019.

---

<sup>47</sup> Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici ("regolamento FEIS"). Il regolamento FEIS è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti ("modifica del FEIS 2.0"). La modifica del FEIS 2.0 ha, tra l'altro, aumentato le dimensioni della garanzia dell'Unione e adeguato l'importo-obiettivo. Il 22 luglio 2015 la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti ("BEI") hanno firmato l'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione ("accordo sul FEIS"), successivamente modificato e ridefinito il 21 luglio 2016, il 21 novembre 2017, il 9 marzo 2018, il 20 dicembre 2018, il 27 marzo 2020 e il 27 aprile 2020.

<sup>48</sup> Il dato netto è formato da utili pari a 18,5 milioni di EUR e perdite pari a 1,4 milioni di EUR.

<sup>49</sup> Dopo copertura del rischio di cambio della parte del portafoglio denominata in USD.

<sup>50</sup> A norma dell'articolo 11 della modifica del FEIS 2.0, la garanzia dell'Unione non è in alcun momento superiore a 26 miliardi di EUR e non supera i 16 miliardi di EUR prima del 6 luglio 2018. Le attivazioni e gli impieghi della garanzia dell'Unione, nonché le dotazioni per i prodotti di garanzia del portafoglio nell'ambito dello sportello PMI, sono sottratti dall'importo massimo della garanzia dell'Unione.

<sup>51</sup> Tale importo comprende 135,0 milioni di EUR di redditi non realizzati dovuti al rialzo del valore equo dei portafogli azionari dello sportello infrastrutture e innovazione al 31 dicembre 2019 (rispetto al 31 dicembre 2018).

Per le operazioni del FEIS nell'ambito dello sportello PMI, l'UE ha sostenuto costi pari a 109,9 milioni di EUR nel 2019<sup>52</sup>. Di questi, le commissioni e i costi del FEI, pari a 37,9 milioni di EUR, registrati nei rendiconti finanziari 2019 dell'UE, devono essere pagati al FEI successivamente al 31 dicembre 2019.

### **6.3 Dotazione del fondo di garanzia del FEIS**

Nel 2019 uno stanziamento di bilancio totale di 357 milioni di EUR è stato impegnato per l'alimentazione del fondo di garanzia del FEIS. Di tale importo, uno stanziamento di bilancio di 167 milioni di EUR è stato impegnato con decisione C(2019) 875 della Commissione<sup>53</sup>. Ulteriori stanziamenti di impegno per 190 milioni di EUR sono stati impegnati a titolo di entrate con destinazione specifica.

Nel corso dell'anno è stato effettivamente versato nel fondo di garanzia del FEIS l'importo complessivo di 1 166 milioni di EUR. La maggior parte di tale importo proveniva da stanziamenti di pagamento nel bilancio generale dell'UE, mentre 163 milioni di EUR sono stati recuperati a titolo di entrate con destinazione specifica (136 milioni di EUR dalle entrate del FEIS e 27 milioni di EUR dalle entrate del meccanismo per collegare l'Europa) e un importo pari a 3 milioni di EUR è stato trasferito a titolo di stanziamenti di pagamento supplementari alla fine dell'esercizio di bilancio.

### **6.4 Attivazioni e impiego della garanzia dell'Unione**

Nel 2019, in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sul FEIS, la garanzia dell'Unione è stata attivata per un importo pari a 3,5 milioni di EUR in relazione a un'operazione su strumenti analoghi agli strumenti di capitale non andata a buon fine nell'ambito dello sportello IIW. Sono stati inoltre versati alla BEI 1,4 milioni di EUR a titolo di costi di finanziamento<sup>54</sup>, 27,3 milioni di EUR a titolo di rettifiche di valore<sup>55</sup> e 0,14 milioni di EUR a titolo di costi di recupero<sup>56</sup>. Nell'ambito dello sportello PMI è stato attivato l'importo di 8,1 milioni di EUR per operazioni di copertura non in euro.

Tutte le attivazioni sono state soddisfatte con fondi disponibili sul conto del FEIS. Nessuna attivazione è stata soddisfatta attingendo al fondo di garanzia del FEIS.

*Per ulteriori informazioni sulla gestione del FEIS e del fondo di garanzia del FEIS nel 2019, cfr. l'ultima versione della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del FEIS al 31.12.2019 e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione<sup>57</sup>.*

---

<sup>52</sup> Tale importo comprende 69,5 milioni di EUR di accantonamenti finanziari per i portafogli di debito dello sportello PMI, oltre a 4,3 milioni di uscite non realizzate dovute al ribasso del valore equo dei portafogli azionari dello sportello PMI al 31 dicembre 2019 (rispetto al 31 dicembre 2018).

<sup>53</sup> Decisione della Commissione dell'11.2.2019 relativa all'adozione del programma di lavoro annuale 2019 della DG Affari economici e finanziari, avente valore di decisione finanziaria.

<sup>54</sup> Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo sul FEIS.

<sup>55</sup> Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo sul FEIS.

<sup>56</sup> Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 11, paragrafo 7, dell'accordo sul FEIS.

<sup>57</sup> COM (2020)385 e SWD(2020)162 del 18.8.2020 disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.



## **7. IL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE(EFSD) NEL 2019**

### **7.1 Programmi di investimenti**

Entro aprile 2018 un certo numero di istituzioni finanziarie partner aveva proposto oltre 40 programmi di investimenti per un importo superiore a 3,5 miliardi di EUR da coprire con garanzia dell'EFSD nell'ambito dei cinque settori prioritari per gli investimenti (finestre di investimento): a) energia e connettività sostenibili, b) finanziamento di microimprese e piccole e medie imprese ("MPMI"), c) agricoltura sostenibile, imprenditori rurali e settore agroalimentare, d) città sostenibili ed e) digitale per lo sviluppo.

A giugno e novembre 2018, sulla base delle proposte delle istituzioni finanziarie, l'UE ha stanziato 1,54 miliardi di EUR per 28 garanzie<sup>58</sup>.

Al 31 dicembre 2019 erano stati stipulati in totale tre accordi di garanzia dell'EFSD per 165 milioni di EUR.

#### **Nasira**

Il primo accordo di garanzia dell'EFSD, per l'importo di 75 milioni di EUR, è stato firmato il 18 dicembre 2018 con la Banca di sviluppo olandese FMO, con rating tripla A, per il meccanismo di ripartizione del rischio NASIRA. La garanzia permetterà alle banche locali di fornire prestiti a gruppi che sarebbero altrimenti considerati a rischio troppo elevato. Utilizzando il meccanismo noto come "ripartizione del rischio", NASIRA ridurrà la rischiosità percepita ed effettiva della concessione di prestiti a gruppi vulnerabili e scarsamente serviti delle popolazioni nei paesi del vicinato europeo e dell'Africa subsahariana, e in tal modo renderà possibile (e stimolerà) i finanziamenti necessari a coloro che intendono sviluppare una propria (micro)impresa. L'FMO si aspetta che NASIRA crei e sostenga fino a 800 000 posti di lavoro e favorisca le piccole e medie imprese (PMI), gli sfollati interni, i rifugiati, i rimpatriati, le donne e i giovani.

#### **Capitali di rischio con l'FMO**

Tale contratto di garanzia da 40 milioni di EUR, sottoscritto con l'FMO l'11 novembre 2019, garantirà capitale di rischio a imprese start-up, in particolare quelle guidate da giovani imprenditori. Le imprese useranno la tecnologia per ridurre i costi di produzione o di fornitura di prodotti e servizi che sarebbero altrimenti eccessivamente costosi per un gran numero di persone. La garanzia sarà rivolta a imprese che offrono soluzioni digitali in un ampio ventaglio di settori: dall'agricoltura all'accesso all'energia e ai servizi finanziari, fino all'istruzione, all'assistenza sanitaria, ai trasporti e alla logistica. Secondo le previsioni dell'FMO il programma "Capitali di rischio" sosterrà direttamente e indirettamente fino a 125 000 nuovi posti di lavoro.

---

<sup>58</sup> Si osservi che, nell'ambito della risposta alla crisi COVID-19, il comitato esecutivo dell'EFSD ha concordato il 21 aprile 2020 la modifica delle assegnazioni della garanzia dell'EFSD, attribuendo la priorità alle garanzie (contestualmente rialimentate) che offrono liquidità a microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e a progetti per l'energia rinnovabile, aumentandone la flessibilità per contribuire a combattere le ripercussioni socioeconomiche della pandemia di COVID-19 e decidendo un periodo di grazia di un anno per il pagamento delle commissioni.

## **Incrementare la portata degli investimenti in energie rinnovabili**

Tale contratto di garanzia da 50 milioni di EUR, sottoscritto con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) il 29 novembre 2019, contribuirà a incrementare la portata (*scale-up*) degli investimenti in energie rinnovabili in Ucraina e nei paesi del vicinato meridionale, in particolare Giordania, Libano e Tunisia. La garanzia è finalizzata a imprimere un forte slancio all'adozione delle energie rinnovabili. Secondo le previsioni della BERS tale garanzia contribuirà a generare investimenti totali fino a 500 milioni di EUR e aumenterà di 340 MW le capacità produttive installate nel settore delle energie rinnovabili.

### **7.2 Il fondo di garanzia dell'EFSD**

Alla fine del 2019, i contributi aggiuntivi a supporto del Fondo di garanzia dell'EFSD includevano 50 milioni di USD dalla *Bill and Melinda Gates Foundation*, 9,6 milioni di EUR dalla Danimarca, 300 000 EUR dalla Repubblica ceca e 100 000 EUR dall'Estonia.

Il Fondo di garanzia dell'EFSD è stato effettivamente istituito nel 2018. Al 31 dicembre 2019, è stato versato al Fondo l'importo di 600,1 milioni di EUR. Nel 2019 non vi sono state attivazioni della garanzia dell'EFSD.

*Per ulteriori informazioni sulla gestione dell'EFSD e del fondo di garanzia dell'EFSD nel 2019, cfr. l'ultima versione della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia dell'EFSD<sup>59</sup>.*

---

<sup>59</sup> COM(2020) 346 del 31.7.2020, disponibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.